

IN BREVE n. 23 - 2023
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

ALCUNI NUMERI SULLA SANITA' da StartMagazine

L'Istat osserva anche che, nel 2021, la spesa sanitaria in Italia ha raggiunto i 168 miliardi di euro, di cui 127 miliardi di spesa pubblica (75,6%), 36,5 miliardi (21,8%) a carico delle famiglie e 4,5 miliardi (2,7%) sostenuti da fondi sanitari e assicurazioni.

Secondo il recente Rapporto CREA Sanità, citato da Gimbe, nel 2021 la spesa privata è in media 1.734 euro per nucleo familiare, ovvero il 5,7% dei consumi totali. E nel 2020 oltre 600 mila famiglie hanno dovuto sostenere spese "catastrofiche", ovvero insostenibili rispetto ai budget, e quasi 380 mila famiglie si sono impoverite per le spese sanitarie, in particolare nelle Regioni meridionali.

INPS - RICHIESTA ACCERTAMENTO SANITARIO DIPENDENTI PUBBLICI, SERVIZIO ONLINE da DplMo - fonte: Inps

Dal 1° giugno le **richieste di accertamento sanitario e medico-legale** elencate nel messaggio INPS 18 maggio 2023, n. 1834 dovranno essere presentate all'INPS esclusivamente in modalità telematica, accedendo al [servizio online](#).

Per accedere alla procedura di presentazione delle domande, è necessario richiedere l'abilitazione compilando il modulo [AA14](#).

Tra gli **accertamenti sanitari** effettuati dalle Commissioni mediche di verifica rientrano quelli di **idoneità e inabilità dei dipendenti pubblici**.

Tra le competenze delle Commissioni rientrano anche gli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, e quelle per la concessione dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale.

Dovranno essere inviate all'INPS, sempre online, anche le **richieste di accertamento medico-legale** per:

- coloro che hanno diritto ai benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti a cui spetta il trattamento di reversibilità dell'assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista;
- i familiari superstiti che hanno diritto al trattamento di reversibilità dell'assegno di benemerenzza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali;

- i familiari superstiti a cui spetta il trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1834 del 18.05.2023 (documento 122)

TASSA SULLA VEDOVANZA

Relazione al 58° Congresso Federspev di Palermo a cura di Marco Perelli Ercolini

Nell'affrontare l'argomento va sottolineato ed avere ben chiaro che la pensione di reversibilità (e qui assorbiamo anche le pensioni indirette del de cuius in attività lavorativa) non sono una regalia o una forma assistenziale, bensì un DIRITTO e ribatto DIRITTO, maturato in seguito alla contribuzione obbligatoria versata a valore corrente per tutta la vita lavorativa, inoltre la forma dei tagli della legge Dini, agganciata all'entità del reddito del coniuge superstite, ha un netto aspetto di prelievo tributario, tagli che si aggiungono ai salati prelievi Irpef. Il contributo viene contraddistinto dalla sigla IVS cioè per copertura dei rischi da INVALIDITÀ, per tutela della VECCHIAIA e dei SUPERSTITI, in particolare il coniuge (all'inizio solo per le donne, poi estesa anche agli uomini) e i figli, minori o studenti o inabili.

I tagli vengono operati in caso di decesso del coniuge in attività di servizio (pensioni indirette) oppure se già pensionato (pensione di reversibilità) e non vi sono altri aventi diritto in base alla tanto discussa e odiata legge Dini 335/1995 articolo 1 comma 41: *"i limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili"*. In questi casi l'aliquota percentuale della pensione da 60% è elevata al 70 per cento.

Per brevità chiamiamo i due tipi di pensione col seguente termine "reversibilità - reversibile".

I tagli sulla reversibilità sono operati in base al reddito del coniuge superstite e precisamente: lavoro proprio, pensione propria (non altre reversibilità), fabbricati (seconde case), altri redditi personali; sono esclusi i redditi derivanti da casa di proprietà abitata dal coniuge superstite, i trattamenti di fine rapporto e anticipazioni, altra/e pensione/i di reversibilità, i redditi di capitale quali Bot, Cct, interessi bancari, quote d'investimento, ecc.

Da rilevare che la percentuale della pensione Enpam è del 70%, portata a 100 se con figli a carico o studenti, inoltre l'ENPAM è stato il primo Ente che ha riconosciuto il diritto alla reversibilità anche all'uomo e non operano le decurtazioni legate ai redditi del coniuge superstite. Inoltre in caso di premorienza in attività di servizio sono riconosciuti dei bonus di anzianità con un massimo di 10 anni sino all'età pensionabile.

Si dice che agli inizi l'aliquota di reversibilità era del 50% e che portata al 60% è stata contemporaneamente aumentata la ritenuta ciò in netta correlazione attuariale.

Coi tagli della legge Dini la percentuale subisce terribili sforbiciate nella reversibilità al coniuge superstite se solo:

- nessun taglio se i redditi complessivamente non superano le 3 volte del minimo INPS che quest'anno è stato stabilito in 563,74 euro e precisamente: $563,74 \times 3$ per 13 mensilità = 21.985,86 euro annui;
- taglio del 25% se i redditi superano le 3 volte il minimo Inps sino al limite delle 4 volte il minimo INPS e cioè da 21.985,86 euro a 29.314,48 euro;
- taglio del 40% se superano le 4 volte sino al limite delle 5 volte e precisamente 29.314,48 e 36.643,10;
- taglio del 50% se superano le 5 volte il suddetto limite del minimo INPS e precisamente per quest'anno i 36.643,10 euro

e così avremo le inique sforbiciate ... non più un 60% della reversibilità bensì un 45,36, 30% ... ma attenzione su dette cifre c'è poi l'ulteriore taglio fiscale contro il quale si può riaprire una lotta

perché questa pensione andando a cumulo con gli altri redditi del coniuge superstite verrà tagliata in base all'aliquota IRPEF marginale.

Facilmente si supera la soglia complessiva Irpef di 28.000 euro ed ecco il taglio con l'aliquota del 35% cui si aggiungono le code della competenza regionale e di quella comunale, ma se poi si supera un reddito complessivo di 50.000 euro l'aliquota è del 43% più le addizionali regionali e comunali. E il 30% scende sotto il 20% !!!

La Corte dei Conti nel -Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021- ha chiesto di ripensare al sistema di tassazione delle pensioni, denunciando il persistere di «sbilanciamenti» sui redditi medi nonché andamenti «irregolari e distorsivi delle aliquote marginali effettive»,

affermazioni che ben si ingranano alle pensioni di reversibilità. E nella bozza del disegno di legge delega sulla riforma fiscale all'articolo 3 riguardante la *Revisione del sistema di imposizione personale sui redditi* al punto 1.b2 si legge: «ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'Irpef».

La suddetta raccomandazione è stata peraltro ignorata nelle recenti discussioni in Commissione di revisione del sistema fiscale.

Giusta sarebbe una cedolare secca come avviene per gli affitti di casa registrati.

E nelle criticità anche richiesta una separazione come entità a sé stante della pensione di reversibilità, ora, e non si sa perché, fusa dopo i tagli con la pensione del coniuge superstite se dello stesso ente previdenziale che comporta così nella attuale modulazione della perequazione automatica delle pensioni per contrastare l'inflazione corrente grossi, grossissimi svantaggi.


Su questi punti si vede la possibilità ancora aperta di discussione, dato che tornare indietro come prima della legge Dini è molto, molto difficile dopo le varie sentenze della Corte Costituzionale e della Corte europea di Bruxelles, anche se allora erroneamente si è parlato sempre di reversibilità come regalia assistenziale, ignorando la parola "diritto".

Cosa fare? Come? la compattezza di lotta è molto difficile per la nostra categoria, bisogna però far conoscere con scritti ai giornali e lettere ai politici le criticità e incongruenze dei tagli su queste pensioni, contattare qualche politico per discussioni in Senato o Camera su questa pesante penalizzazione fiscale, e perché no anche lettere al Presidente della Repubblica on.le Sergio Mattarella e, sentendo qualche avvocato, la possibilità di un ricorso proprio al Capo dello Stato... insomma come si suole dire "cercare di sollevare la quaglia"... e far capire che i pensionati sono stufi di essere considerati il bancomat di Stato.

A proposito sapete cosa mi ha detto un giovane dopo certe discussioni su questi vari tagli sulle spalle dei pensionati:

"ma come noi giovani possiamo credere nelle istituzioni, quando per prime cioè proprio le istituzioni non rispettano le norme da loro stesse dettate?"

Da ultimo, lo sapete che i pensionati con le loro tasse versano all'erario quasi il 30% dell'Irpef?



Su ... forza e coraggio ... e speriamo ... e uniti incominciamo a protestare facendo presente che anche noi votiamo e a buon intenditore anche se anziani abbiamo ancora buona memoria !!! ...

CONOSCERE MEGLIO L'ONAOSI (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani)

Da 120 anni l'ONAOSI è impegnata a costruire il futuro dei giovani. Continuiamo a sostenere questo importante progetto.

MISSION

La mission della Fondazione ONAOSI è sostenere, educare, istruire e formare gli orfani e i figli dei suoi contribuenti (medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti italiani) per consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere all'esercizio di una professione o un'arte.

CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI (fino all'età massima di 32 anni)

- Orfani del genitore contribuente
- Figli del contribuente inabile
- Figli dei contribuenti cessati dal servizio con 60 anni di età e 30 anni di contribuzione

INTERVENTI INTEGRATIVI

- Per gli Assistiti, per i contribuenti e loro figli, connessi a particolari condizioni di disagio economico, professionale, disabilità e di studi
- Contributi economici per i figli di contribuenti, orfani del genitore non contribuente

INCENTIVI AL MERITO, ALLA FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

- Premi per gli assistiti di studio, laurea, post-laurea finanziamento per la formazione e la ricerca presso Università italiane e straniere
- Orientamento agli studi universitari e al lavoro per gli assistiti e i figli dei contribuenti
- Corsi di formazione linguistica, per la preparazione ai test d'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e Professioni Sanitarie, gratuiti per gli assistiti e con costi molto contenuti per i figli dei contribuenti

ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

- Ospitalità nelle attuali 11 strutture universitarie per circa 700 posti, gratuita per gli assistiti e con un costo calmierato per i figli di contribuenti
- Ospitalità nelle Case vacanza della Fondazione a Prè Saint Didier e Porto Verde, per assistiti, contribuenti e vedovi/e

CENTOVENTI ANNI DI SOLIDARIETÀ E PREVIDENZA

L'Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani è un Ente senza scopo di lucro nato da un'idea di un medico di Forlì, Luigi Casati, che nel 1874 la illustra al Primo Congresso Nazionale dei Medici Condotti a Padova.

Nel 1890 i professori Carlo Ruata di Perugia e Lorenzo Bruno di Torino promuovono una sottoscrizione tra Sanitari per fondare un'associazione che si prenda cura dei loro orfani. Il ricavato della sottoscrizione viene affidato ad una Commissione che, nel 1892, tra le tante richieste di assistenza, sceglie 5 orfani tra i più bisognosi, in rappresentanza di diverse zone d'Italia, ospitandoli in base ad una convenzione presso l'Istituto Sant'Anna di Perugia.

Fin dall'origine, quindi, le risorse e i finanziamenti per sostenere l'iniziativa provengono esclusivamente e per intero dalle categorie sanitarie. Non si fa ricorso ad alcun finanziamento pubblico diretto o indiretto.

Con Regio Decreto 20 luglio 1899, che ne approva lo Statuto organico, l'Opera viene eretta in Ente morale con la denominazione di "Collegio-convitto per i figli orfani dei Sanitari italiani in Perugia".

Nel 1901 si inaugura a Perugia il primo "Collegio-convitto per gli orfani dei Sanitari italiani". Verso la fine dell'anno, su un bollettino del Consiglio del Collegio-convitto si legge: "Il nostro Collegio Convitto verrà in futuro a rappresentare, più che un'Opera Pia, una mutua società di assicurazione costituita però con larghi criteri di beneficio altruistico e di solidarietà di categoria.

Sarà una nuova forma di cooperazione che avrà degli imitatori in Italia e all'estero". Il principio previdenziale fa già capolino, insito nella originaria concezione solidaristica ed assistenziale.

La modernità dell'iniziativa ha larga eco nel Paese. Su iniziativa del deputato perugino Cesare Fani, il Parlamento approva la Legge 7 luglio 1901, n.306, "portante provvedimenti per il Collegio-convitto per i figli dei Sanitari italiani in Perugia" rende obbligatorio il contributo per tutti "i medici chirurghi, veterinari e farmacisti esercenti nel Regno alle dipendenze di pubbliche amministrazioni". Tutti gli altri Sanitari "liberamente esercenti" possono contribuire volontariamente.

La Seconda Guerra Mondiale causa gravissime conseguenze all'Opera; gli eventi bellici la tagliano fuori da ogni contatto con le regioni del Nord e del Sud, prima con la linea di Cassino e poi con la linea Gotica. Vengono meno i contributi di 40.000 Sanitari. Il prof. Nicola Pende, endocrinologo di fama mondiale, alla guida dell'ONAOISI dal 1934, eletto Senatore del Regno, preferisce dimettersi per le difficoltà intervenute. Sembra la fine. Ma la tenacia, prima di tutti del prof. Raffaello Silvestrini di Perugia, nominato Commissario straordinario, e delle Autorità comunali di Perugia, porta ad un'insperata e decisiva ripresa.

Nel 1995, in base al decreto legislativo n.509/1994, l'ONAOISI (insieme ad Enpam, Enpav, Enpaf, Cassa degli Avvocati, Cassa dei Notai, Cassa degli Ingegneri, ecc.) si trasforma da ente pubblico in fondazione privata. Il 30 ottobre i Ministeri competenti approvano il primo statuto ed il regolamento della "privatizzazione".

Una serie di interventi legislativi ha prima esteso anche ai liberi professionisti (art. 52, comma 23 della L. 27 dicembre 2002, n. 289) e poi ripristinato la situazione quo ante per quanto riguarda l'obbligatorietà della contribuzione (art. 1, comma 485 della L. 27 dicembre 2006, n. 296).

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 190/2007, il Legislatore è intervenuto per colmare una propria lacuna normativa con l'art. 29 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 222, individuando, i parametri ("percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio") cui gli organi della Fondazione commisurano l'entità del contributo.

La legge ha operato inoltre una sostanziale riforma statutaria ed un riordino degli organi di governo, separando le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza.

E' stata inoltre sancita, per la prima volta, la partecipazione al voto di tutti i contribuenti, con la nomina degli organi della Fondazione in carica per il 2011-2016, alla cui elezione sono stati democraticamente chiamati.

Con l'insediamento del Presidente Serafino Zucchelli e dei nuovi Organi sono state approvate a larghissima maggioranza dal Comitato di Indirizzo le nuove linee strategiche per l'intera consiliatura che scade nel 2016, preservando la missione originaria in favore degli assistiti e, nel contempo, modernizzando e ampliando l'ambito di copertura e tutela prevido-assistenziale.

La mission dell'ONAOSI, infatti, attraverso le varie modalità statutarie di intervento, è sostenere, educare, istruire e formare i giovani per consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere al mondo professionale e del lavoro. L'Ente eroga prestazioni in favore degli orfani e, in talune condizioni, dei figli dei sanitari contribuenti (medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti) nonché dei contribuenti stessi in condizioni di vulnerabilità e non autosufficienza. Dal 2013, oltre a confermare l'impegno a sostegno delle fragilità, si aggiungono infatti ulteriori concreti sussidi in favore dei sanitari contribuenti in condizioni di non autosufficienza.

E' un altro importante tassello nella costruzione, iniziata nel 2012, di un "nuovo pilastro" di intervento, che declina e rinnova la storica vocazione di solidarietà e sussidiarietà categoriale che è alla radice dell'ONAOSI.

La Presidenza e gli Organi Statutari, avvalendosi di risorse umane variamente impiegate, tra personale amministrativo e educativo, proseguono il cammino: definire nuove strategie, rafforzare l'immagine dell'Opera, potenziare i valori educativi e culturali. Sono decine di migliaia coloro che, in oltre un secolo di vita, hanno conseguito la loro formazione nell'Opera e con l'Opera.

TRASFERIMENTO ALL'INPS DELLE COMMISSIONI MEDICHE OPERANTI NELL'AMBITO DEL MIN. ECONOMIA e FINANZE

fonte: Inps

L'articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e successive modificazioni, ha soppresso, a decorrere dal 1° giugno 2023, le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze, trasferendo all'INPS, dalla medesima data, le funzioni dalle stesse svolte.

Conseguentemente, a partire dal 1° giugno 2023, è operativa la nuova procedura di presentazione telematica delle domande di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, ivi comprese quelle relative agli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità, e quelle per la concessione dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale.

Tali richieste devono essere presentate dagli Enti e dalle Amministrazioni pubbliche, nonché dai datori di lavoro il cui personale ha optato per il mantenimento dell'iscrizione alla Gestione esclusiva o al Fondo Quiescenza Poste, all'INPS, esclusivamente in modalità telematica, per il tramite del portale dell'Istituto.

Dalla medesima data anche le richieste di accertamento medico-legale nei confronti dei cittadini aventi diritto ai benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno di benemeranza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare, devono essere presentate all'INPS dagli Uffici competenti alla loro trattazione, esclusivamente in modalità telematica tramite il portale www.inps.it.

Il servizio è accessibile al seguente [link](#).

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2064 del 1.06.2023 (documento 123)

FRANCOBOLLI ITALIA 2023 - NUOVE EMISSIONI



- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "lo Sport" dedicato a Codogno, comune europeo dello sport**

Data di emissione: 5 giugno 2023

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "lo Sport" dedicato alla moto Ducati, in occasione della vittoria del Campionato Mondiale Moto GP 2022**

Data di emissione: 9 giugno 2023

AGENZIA DELLE ENTRATE - ACCETTAZIONE 730 PRECOMPILATO la

Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Se riporto nel modello 730 i dati che l'Agenzia delle entrate ha indicato solo nel foglio informativo della precompilata, senza variare alcun importo, la dichiarazione può ritenersi accettata senza modifiche?

Risponde Paolo Calderone

La risposta è negativa. Anche se il contribuente si limita a riportare in dichiarazione un dato segnalato dall'Agenzia delle entrate nel prospetto separato, la dichiarazione non può essere considerata accettata senza modifiche e, pertanto, non opera l'esclusione dal controllo formale. Tale esclusione opera, infatti, unicamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti all'Agenzia da soggetti terzi.

Si ricorda che i dati che l'Agenzia delle entrate non riporta direttamente in dichiarazione, ma che segnala comunque nel prospetto separato, sono quelli per i quali ritiene necessaria una verifica da parte del contribuente.

MISURE DI INTERESSE SANITARIO NEL "DECRETO BOLLETTE"

da OMCEOMI n.27-2023

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2023 il testo del "Decreto Bollette" 30 marzo 2023 n. 34, convertito in legge, che dall'articolo 8 all'articolo 16 contiene misure di interesse sanitario.

Le novità riguardano il personale sanitario medico dei servizi di emergenza-urgenza e il reclutamento dei medici specializzandi oltre a disposizioni in materia di contrasto agli atti di violenza nei confronti del personale sanitario.

[Decreto Bollette](#) ← **CTRL + clic**

BEBÈ IN ARRIVO: LE SPESE AUMENTANO, ENPAM RADDOPPIA IL BONUS da Il Giornale della Previdenza - ENPAM n. 20 del 1 giugno 20223

Nel primo anno di vita, il “costo” di un figlio va dai 7mila ai 17mila euro. A fare il punto sui rincari rispetto al 2021 è l'Osservatorio nazionale di Federconsumatori, che segnala spese lievitare fino al 27 per cento.

All'aumento del costo della vita, l'Enpam ha risposto con l'incremento delle tutele per i propri iscritti, estendendo ai papà il sussidio di neo-natalità che finora veniva erogato solo alle mamme in camice. La misura di sostegno di 2mila euro (che diventano 4mila euro per i liberi professionisti) verrà moltiplicata per due se entrambi i genitori sono medici o dentisti.

SUSSIDIO DI NEO-NATALITÀ ANCHE AI PADRI

In caso di nascita di figli, l'Enpam darà un sussidio non più solo alle mamme, ma anche ai padri. E se entrambi i genitori sono camici bianchi il bonus verrà moltiplicato per due.

L'importo base è di 2mila euro per ogni figlio di medico oppure di odontoiatra (che diventano 4mila per chi contribuisce da libero professionista da almeno tre anni). Il contributo di neo-natalità è destinato alle spese dei primi dodici mesi di vita, come quelle di baby sitting e di asilo nido.

“Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto – ha commentato il presidente dell'Enpam Alberto Oliveti –. Del resto, la crisi della natalità è una vera problematica per la previdenza del futuro, ed è nostro dovere dare un segnale. Con ogni probabilità non sarà un aiuto economico a cambiare scelte di vita, ma di certo un bonus permetterà ai professionisti di poter conciliare meglio lavoro e famiglia, e di vivere più tranquilli l'esperienza della genitorialità”.

La novità dell'estensione della tutela ai genitori di entrambi i generi è stata approvata dall'Enpam lo scorso ottobre e questo mese ha ricevuto il via libera dei ministeri vigilanti. Oggi il Consiglio di amministrazione ha approvato il bando per i sussidi per i nati nel 2022 e 2023. Le domande si potranno presentare a partire dal 26 giugno prossimo.

L'anno scorso, quando potevano presentare domanda solo le mamme medico, a beneficiare della misura sono stati 1.600 bambini.

Il sussidio di neo-natalità Enpam per i medici e gli odontoiatri è subordinato a limiti di reddito familiare ed è cumulabile con altre misure che sono garantite a tutti, come il bonus asilo nido che lo Stato distribuisce tramite l'Inps (minimo 1.500 euro fino ai tre anni d'età).

ENPAM E GESTIONE SEPARATA, QUANDO POTRÒ ANDARE IN PENSIONE da Il Giornale della Previdenza - ENPAM n. 20 del 1 giugno 20223

Se sono iscritta all'Enpam e pago i contributi dal 2020, e mi sono iscritta invece alla Gestione separata Inps da quest'anno (2023), la mia età pensionabile verrà calcolata dal 2020 o dal 2023?

Gentile Dottoressa,

la sua anzianità contributiva per l'Enpam decorre a tutti gli effetti dal 2020 e anzi se si fosse iscritta prima della laurea poteva decorrere anche fin dal quinto anno del corso di laurea.

Per quanto riguarda la Gestione separata, si tratta di una sorta di “isola” previdenziale all'interno della stessa previdenza pubblica Inps. Da tempo l'Enpam si batte per una previdenza unica per gli specializzandi, proprio per risolvere la frammentazione previdenziale che si è venuta a creare con la loro anomala iscrizione alla Gestione separata. Anomala perché questa gestione è nata per i professionisti autonomi senza cassa previdenziale di riferimento. Ma i professionisti iscritti a un Ordine sono automaticamente iscritti alla cassa previdenziale di categoria, nel caso dei medici e degli odontoiatri l'Enpam, e non dovrebbero essere soggetti ad altri obblighi.

Nel caso volesse in futuro mettere insieme questi periodi contributivi esiste la ricongiunzione che diversi professionisti stanno chiedendo anche nelle aule di tribunale oppure c'è il cumulo gratuito che potrà essere eventualmente chiesto prima di andare in pensione.

GARANTE PRIVACY: “GUIDA ALL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” da DplMo – fonte : Garante per la protezione dei dati personali



Il Garante per la protezione dei dati personali, in occasione dei cinque anni dalla piena applicazione del GDPR, ha reso disponibile la nuova “Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”.

La Guida si propone come un utile strumento di consultazione per chi opera in ambito pubblico e privato, un manuale agile, in particolare per le piccole e medie imprese, e offre una panoramica sui principali aspetti che imprese e soggetti pubblici devono tenere presenti per dare piena attuazione al Regolamento:

dai diritti dell’interessato ai doveri dei titolari; dalla trasparenza sull’uso dei dati personali alla liceità del loro trattamento.

Specifica attenzione viene rivolta ai contenuti, ai tempi e modalità con cui il titolare deve: fornire l’informativa all’interessato; valutare le circostanze in cui il titolare deve notificare al Garante privacy, ed eventualmente agli interessati, la violazione di dati personali; provvedere alla designazione del Responsabile della protezione dei dati. Proprio il RPD è una delle novità introdotte dal Regolamento, una figura indipendente, autorevole e con competenze manageriali, che offre consulenza e supporto al titolare e funge da punto di contatto con il Garante.

Nella Guida, il Garante ricorda che con il GDPR la privacy da obbligo avvertito solo in maniera formale diventa parte integrante delle attività di un’organizzazione, che è tenuta al rispetto del principio di responsabilizzazione (“accountability”), in base al quale il titolare deve adottare comportamenti proattivi e attività dimostrabili, finalizzati al rispetto della normativa.

Ma il Regolamento Ue ha introdotto anche nuovi diritti riconosciuti alle persone, come quello di poter trasferire i propri dati da un titolare del trattamento a un altro, compresi i social network (“diritto alla portabilità”), o come il diritto all’oblio, cioè il diritto di non veder riproposte informazioni personali quando non sono più necessarie rispetto alle finalità per le quali sono state raccolte.

Un ulteriore approfondimento è dedicato agli strumenti legali che regolano il trasferimento dei dati personali in Paesi extra Ue.

La Guida contiene richiami puntuali alle Linee guida europee, oltre che rimandi alla legislazione nazionale e fornisce in ogni capitolo alcune utili raccomandazioni.

[La Guida](#)

← **CTRL + clic**

CASSAZIONE - MALATTIA PROFESSIONALE E CONCAUSE da DplMo

Con ordinanza n. **11488** del **3 maggio 2023**, la Corte di Cassazione ha affermato che “*in base all’art. 41 del codice penale va data rilevanza a qualsiasi concausa che abbia contribuito alla*

produzione dell'effetto lesivo, quand'anche la sua incidenza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota”.

**ALLEGATI A PARTE - Cass.Lav. Ordinanza 11488 del 23.02.2023 dep. il 3.05.2023
(documento 124)**

MEDICI MILITARI e SSN (Specialistica Ambulatoriale) a cura di Chiara di Lorenzo -
Ufficio Legislativo FNOMCeO

Il Consiglio di Stato sez.II (Sent. n. 3536/2023) ha affermato che i rapporti tra sanitario convenzionato esterno ed Unità sanitaria locale, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del Servizio sanitario nazionale, ovvero per la tutela della salute pubblica, corrispondono a rapporti libero-professionali, seppure qualificati come “parasubordinati”. Pertanto, i rapporti parasubordinati sono da ricondurre nell’ambito di quelli libero-professionali, proprio in ragione del fatto che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l’ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all’infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole a interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo. Il medico convenzionato, infatti, è un libero professionista, il quale svolge un incarico di pubblico servizio, sulla base di un contratto collettivo stipulato con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. n. 502/92, cui non risultano applicabili quegli istituti e quelle norme che la legge riconduce ai rapporti di lavoro di tipo pubblicistico.

MEDICI IN ESCLUSIVITA’ ATTENZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE

a cura di Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

La Suprema Corte (Sent. n.19129/2023) ha affermato che commette reato di truffa in danno dell’azienda sanitaria il medico che pur avendo optato per l’attività intra moenia svolge la libera professione in studi privati. In altri termini è responsabile il dirigente sanitario pubblico che effettua prestazioni mediche a pagamento in regime privatistico presso l’ospedale, in ambulatori privati, nonostante, nella sua funzione abbia un rapporto di esclusiva percependo la relativa indennità.

da ARAN SEGNALAZIONI - Newsletter n. 11 dell’ 8/6/2023

**Orientamenti Applicativi
Comparto Sanità**

CSAN123

L’art. 52 del CCNL sottoscritto il 2 novembre 2022 consente la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 anche ad ore, per un totale di 18 ore mensili. Nel caso di fruizione mista dei permessi nel corso del mese (a giorni e ad ore) e l’articolazione dell’orario di lavoro preveda una distribuzione dell’orario diversa nelle diverse giornate lavorative (ad esempio, giornate di 6 ore e giornate da 9 ore), in che misura deve essere decurtato il monte ore permessi di 18 ore in caso di assenza per l’intera giornata lavorativa? Occorre

considerare l'orario dovuto nella specifica giornata lavorativa, ovvero l'orario di lavoro convenzionale?

Il CCNL 2.11.2022 nella stesura dell'articolo 52 non vieta la contemporanea fruizione dell'istituto della 104 ad ore e/o a giornata intera; nel caso di fruizione della 104 a giornata intera, fermo restando che il limite delle 18 ore mensili di cui all'art. 52 citato, si riferisce solo ed esclusivamente all'ipotesi della frazionabilità ad ore dei tre giorni di permesso retribuito riconosciuti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992. Tale limite non può essere esteso anche alla diversa ipotesi della fruizione a giornate dei permessi, fattispecie prevista dalla legge la quale si limita ad attribuire al dipendente il diritto a tre giornate mensili di permesso per l'assistenza di soggetti portatori di handicap; nulla dice (né avrebbe potuto dire) in ordine alla durata in ore di tale giornata, per l'evidente considerazione che questa può variare in relazione alle diverse previsioni derivanti dall'organizzazione del lavoro.

Pertanto, nel caso in cui la fruizione sia a giorni - a prescindere dalla durata della prestazione lavorativa della stessa - il diritto è di 3 gg per la cui giornata di assenza, ai fini del computo del debito orario, va riconosciuto al dipendente un orario giornaliero pari alla misura dell'orario convenzionale, come previsto dall'art. 43, comma 10, del CCNL 2 novembre 2022 (6 ore o di 7 ore e 12 minuti in relazione all'articolazione oraria).

Diversamente, nel caso in cui il dipendente intenda fruire nello stesso mese sia di permessi orari sia di quelli giornalieri, in tale circostanza l'intero debito viene computato ad ore (18 ore mensili) e in caso di fruizione dell'intera giornata viene decurtato il valore convenzionale come appena precisato anche ai fini del computo dal monte ore permessi mensile di 18 ore.

Esempi

Esempio 1: un dipendente - con articolazione oraria su sei giorni settimanali - chiede nel mese la fruizione di due giornate intere per Legge 104, l'assenza di tali giornate sarà quantificata in complessive 12 ore (2 gg valorizzate a 6 ore convenzionali ciascuna); al dipendente in quel mese residuano $18-12=6$ ore di permessi Legge 104.

Esempio 2: un dipendente - con articolazione oraria su cinque giorni settimanali - chiede nel mese la fruizione di due giornate intere per Legge 104, l'assenza di tali giornate sarà quantificata in complessive 14 ore e 24 minuti (2 gg valorizzate a 7 ore e 12 minuti convenzionali ciascuna); al dipendente in quel mese residuano $18-14.24=3$ ore e 36 minuti ore di permessi Legge 104.

CSAN111a

Quale è la corretta decorrenza dell'indennità di polizia giudiziaria di cui all'art. 111 del CCNL 2019-2021?

Si precisa che, in mancanza di una specifica indicazione circa la decorrenza ed in considerazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del CCNL 2/11/2022, l'incremento del valore dell'indennità di polizia giudiziaria previsto dall'art. 111 ha effetto dal 3/11/2022 (giorno successivo rispetto alla data di sottoscrizione del predetto CCNL).

CSAN112

Qual è la corretta applicazione dell'istituto della conservazione del posto prevista dall'art. 40, comma 9 del CCNL comparto sanità 2019-2021 (Periodo di prova)?

L'art. 40 comma 9 in oggetto ha introdotto, durante il periodo di prova, il diritto del lavoratore alla conservazione del posto in luogo della concessione dell'aspettativa non

retribuita precedentemente prevista, disapplicata con il CCNL 2019-2021 vigente. La conservazione del posto deve avere la stessa durata del periodo di prova che dovrà essere necessariamente comunicata dal lavoratore all'Azienda. Il diritto al reintegro verrà eventualmente esercitato dal lavoratore in caso di mancato superamento della prova presentando apposita istanza nella quale addurrà l'esistenza di tutti i relativi presupposti.

Orientamenti applicativi
Comparto Istruzione e Ricerca

CIRS117

Come si devono considerare i giorni festivi intercorrenti tra i tre giorni di permesso ex legge n.104/1992 chiesti dalla docente supplente per la giornata del venerdì, del lunedì e martedì?

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del CCNL Scuola del 29.11.2007, al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite per il personale assunto a tempo determinato seppur con le precisazioni di cui ai commi seguenti dell'articolo citato.

L'art. 15 dello stesso contratto, rubricato "Permessi retribuiti" al comma 6, nel trattare i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si limita a far presente che *gli stessi sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti*". Va, tuttavia, precisato che i permessi in esame si configurano – nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno - come diritto a tre giorni lavorativi di permesso al mese. Ne consegue che i giorni festivi o non lavorativi intercorrenti tra le giornate di permesso richiesto non vengono computati come giorni di permesso.

AGENZIA DELLE ENTRATE - CREDITO D'IMPOSTA UNDER 36 la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Mia figlia ha acquistato nel 2023 la prima casa con l'agevolazione under 36. Per l'utilizzo del credito Iva quanto tempo ha? È ad esaurimento o la compensazione e/o l'utilizzo vanno effettuati entro il 2024?

Risponde Paolo Calderone

Come è noto, per gli acquisti soggetti a Iva è riconosciuto ai giovani acquirenti in possesso di precisi requisiti, oltre all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, un credito d'imposta di ammontare pari all'Iva pagata al venditore ([articolo 64](#), comma 7, del decreto legge n. 73/2021).

La norma non ha indicato limiti temporali per l'utilizzo del credito che, ricordiamo può essere usufruito:

- in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell'acquisto agevolato
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Inoltre, può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”.

In ogni caso, il credito d’imposta non può essere chiesto a rimborso.

POERIO e PERELLI-ERCOLINI AL CONGRESSO DI PALERMO

<https://youtu.be/ONQuPFLu700>

PERMESSI LEGGE 104: ENTE GOVERNATIVO CONDANNATO PER DISCRIMINAZIONE

da PensioniOggi a cura di Mattia Gottuso

Il tribunale di Catania condanna un ente governativo al ricalcolo dell'indennità di risultato in favore di una dipendente disabile alla quale non era stato riconosciuto il premio per le assenze dovute alla fruizione dei permessi legge 104

[Permessi legge 104: ente governativo condannato per discriminazione \(studiocataldi.it\)](https://www.studiocataldi.it)

ALLEGATI A PARTE - Trib.Catania sez.Lavoro Sentenza n. 6323 del 29.05.2023 (documento 125)

ASSEGNO UNICO, UNA VIDEO-GUIDA PER SBLOCCARE LE DOMANDE INCAGLIATE

L’INPS, con il messaggio n. 2096 del 6 giugno 2023, informa sul fatto che sta procedendo all’invio delle video guide personalizzate e interattive ai genitori che hanno richiesto l’Assegno unico e universale, per i quali si sono verificati problemi nella fase di erogazione del beneficio.

Come spiegato nel messaggio, l’istruttoria di molte domande non può essere completata perché non risulta allegata la documentazione necessaria. In altri casi le domande sono state accolte, ma non è possibile effettuare il pagamento perché l’IBAN non risulta corretto.

La video guida, accessibile tramite l’area riservata [MyINPS](#) o consultando le notifiche tramite app IO e INPS Mobile, informa sullo stato della domanda e spiega cosa fare per risolvere i problemi e poter fruire del beneficio.

In caso di domanda presentata tramite patronato, la video guida spiega le ragioni del blocco e fornisce le indicazioni per integrare o revisionare la domanda rivolgendosi al patronato stesso.

N.B. La video-guida personalizzata è visualizzabile dall’utente destinatario con le seguenti modalità:

- accedendo all’area riservata “MyINPS” attraverso la propria identità digitale (CIE, SPID almeno di livello 2 o CNS)
- consultando le notifiche nelle app “IO” e “INPS Mobile”

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2096 del 6.06.2023 (documento 126)